



Ministero della Salute

**DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE
E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI**

***CONCESSIONE E UTILIZZO DEL LOGO
DELLA GIORNATA NAZIONALE DELLA SALUTE DELLA DONNA***

PREMESSO CHE

il Ministero della Salute ha il compito di promuovere l'informazione e la comunicazione istituzionale in materia di salute;

la promozione della salute donna e del bambino costituiscono obiettivi generali dell'ultimo Piano sanitario nazionale;

con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2015 è stata indetta per il giorno 22 aprile di ogni anno la Giornata Nazionale dedicata alla Salute della Donna;

in occasione di tale Giornata le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con le Associazioni di volontariato, promuovono, nell'ambito delle rispettive competenze e attraverso idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione, l'attenzione e l'informazione sul tema del benessere della donna;

in occasione della Giornata Nazionale il Ministero della salute ha ideato un apposito logo teso a contraddistinguere le iniziative delle Pubbliche amministrazioni, delle Società Scientifiche delle Associazioni e degli altri Enti che a vario titolo operano per promuovere presso la popolazione generale una maggiore sensibilità e attenzione nei confronti della salute della donna;

l'associazione diretta e visibile tra attività diverse finalizzate al raggiungimento di un obiettivo comune ed uno specifico logo contribuisce ad aumentare l'efficacia degli interventi e l'autorevolezza dei messaggi;

a tal fine il Ministero rende disponibili agli Enti, alle Società scientifiche e alle Associazioni l'utilizzazione del logo della Giornata Nazionale;

si rende necessario, per tanto, procedere alla definizione dei criteri per la concessione e l'utilizzo del logo.

DISCIPLINARE

Art. 1

Il presente Disciplinare definisce i criteri per la concessione e l'utilizzo del logo creato dal Ministero in occasione della Giornata Nazionale della Salute della Donna.

Art. 2

Il Ministero della Salute è titolare esclusivo del logo e ne può fare uso, nei limiti delle disposizioni vigenti, anche in via esclusiva.

Art. 3

Il logo può essere concesso ad iniziative e/o attività e/o progetti promossi da Enti pubblici, Enti e soggetti privati, Associazioni o altri Istituzioni pubbliche e/o private, che presentino i seguenti requisiti:

- a) coerenza del progetto o dell'iniziativa con la finalità della Giornata Nazionale per la salute della donna;
- b) validità scientifica dell'iniziativa;
- c) assenza di cause di incompatibilità e di eventuali conflitti di interesse con la missione istituzionale del Ministero sia con riferimento all'iniziativa per la quale si richiede la concessione del logo che con riferimento al soggetto promotore;
- d) assenza di elementi che possono recare danno e offuscamento all'immagine del Ministero;
- e) gratuità dell'iniziativa e di tutte le eventuali attività o prestazioni assicurate nel corso dell'iniziativa stessa.

Art. 4

L'istruttoria e la valutazione delle richieste di concessione del logo è riservata al Ministero della Salute che provvederà a pronunciarsi entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.

Art. 5

1. il soggetto richiedente deve presentare apposita domanda al Ministero della Salute, Direzione Generale della Comunicazione e dei Rapporti Europei e Internazionali all'indirizzo di posta elettronica giornatasalutedonna@sanita.it;
2. nella domanda devono essere specificati il programma dettagliato dell'iniziativa e/o progetto e/o attività per la quale si richiede la concessione del logo e la durata della stessa; inoltre deve essere dichiarato che l'iniziativa per la quale si richiede la concessione del logo non ha finalità di lucro.

Art. 6

1. la concessione del logo è a titolo gratuito e da essa non può sorgere alcuna obbligazione per il Ministero se non prevista dal presente atto;
2. in ogni caso, la concessione e l'utilizzo del logo non possono comportare a carico dell'Amministrazione alcun onere di carattere economico, a qualsivoglia titolo considerato.

Art. 7

1. il logo può essere utilizzato dal soggetto beneficiario per il solo progetto e/o iniziativa e/o attività per cui è stato concesso e per le finalità indicate nel provvedimento di accoglimento dell'istanza;

2. l'utilizzazione è consentita al solo soggetto cui è data la concessione, esclusa la possibilità di ogni impegno in forma interposta;
3. la concessione del logo può essere attribuita, nei limiti di durata del progetto, secondo le determinazioni che saranno assunte, senza alcun vincolo dall'Amministrazione, con il provvedimento di concessione;
4. la concessione non viene rilasciata per fini commerciali, non è sensibile ad eventuali sponsorizzazioni (anche da parte di aziende farmaceutiche), né a spazi commerciali o, indirettamente, ad attività finanziarie connesse all'iniziativa, non conferisce alcun diritto di esclusiva, né permette l'appropriazione di marchio simile;
5. la concessione del logo non può essere richiesta per: manifestazioni scientifiche, attività, eventi e progetti organizzati da sindacati o movimenti o da partiti politici, corsi didattici (di formazione o di aggiornamento) e raccolte fondi comunque finalizzate e da chiunque organizzate;
6. eventuali responsabilità di natura civile, penale o fiscale per l'utilizzo del logo sono esclusivamente a carico del soggetto esterno, il quale terrà manlevato il Ministero da ogni responsabilità;
7. è nella facoltà del Ministero revocare, senza preavviso, la concessione nel caso in cui, a suo insindacabile giudizio, ne ricorrano ragioni di pubblico interesse anche valutate discrezionalmente in termini di opportunità;
8. fatto salvo ogni altro diritto, il Ministero revocherà la concessione del logo con effetto immediato, nel caso di violazione del presente disciplinare, qualora ne sia accertato un utilizzo difforme o improprio e, comunque non consentito, ovvero nel caso in cui vengano meno una delle condizioni di cui sopra;
9. il Ministero si riserva di imporre all'utilizzatore del logo l'indicazione, con opportune diciture, delle motivazioni della concessione del logo, al fine di informare adeguatamente i cittadini sul significato dello stesso ed evitarne un uso ingannevole.

Art. 8

Per ogni eventuale controversia scaturente dall'applicazione del presente disciplinare sarà competente il Foro di Roma.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Alfredo d'Ari

